

**Ipotesi di accordo  
Personale professionista di 2<sup>a</sup> qualifica**

**ANNO 2022**

Premessa

Il giorno 12 dicembre 2022 le parti si sono incontrate per sottoscrivere la presente ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo per la contrattazione integrativa del personale professionista di seconda qualifica professionale, relativo all'anno 2022, ai sensi degli artt. 77 e 90, comma 4, del CCNL del Comparto delle Funzioni centrali 2016 – 2018, nonché ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2019 – 2021, relativo al medesimo Comparto.

**Art.1**

A decorrere dall'anno 2022, si conviene che la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 2<sup>a</sup> qualifica professionale è corrisposta nella misura del 32,80% dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. Tale percentuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse.

**Art. 2**

Per l'anno 2022 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di 2<sup>a</sup> qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che ha abrogato il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dell'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per effetto delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga.

A seguito della sottoscrizione definitiva del predetto CCNL relativo al Comparto Funzioni Centrali 2019 - 2021, avvenuta in data 9 maggio 2022, il predetto fondo è stato integrato con le risorse previste dall'art. 60, comma 3 del medesimo CCNL. Considerato che tali risorse incrementalmente sono state disposte con decorrenza 01/01/2021, nella costituzione del fondo in argomento, oltre alla quota di risorse disponibili a regime per l'anno 2022, è stata inserita anche la quota relativa all'anno 2021, disponibile una tantum.

Inoltre, ai sensi dell'art. 49, commi 8 e 9 del citato CCNL del Comparto Funzioni Centrali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), la parte variabile del fondo per il personale professionista di seconda qualifica professionale, è stata integrata, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018 relativo al medesimo personale, corrispondente ad € 2.820,02 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono destinate a valorizzare l'efficienza del personale nell'espletamento dei servizi, pertanto vengono ripartite a titolo di retribuzione di risultato.



Alla luce di quanto sopra, il fondo relativo al personale professionista di seconda qualifica professionale, nel rispetto dei limiti imposti, è stato definito in **€ 596.737,49**.

Nell'ambito di tali risorse, la quota relativa all'incremento di cui all'art. 60, comma 3 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali 2019 – 2021, per l'anno 2021, disponibile una tantum per la contrattazione, è pari a € 10.382,81 e viene destinata alla retribuzione di risultato.

Il fondo in parola è ripartito come segue:

- a) L'importo di **€ 86.681,00** è imputato al fondo quale costo storico complessivo delle progressioni economiche;
- b) L'importo di **€ 47.100,00** è destinato al pagamento delle indennità di posizione per gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL del personale non dirigente 1998/2001 – sezione professionisti, nelle misure previste dall'art. 1 dell'ipotesi di CCNI 2014;
- c) L'importo di **€ 151.174,00** è destinato al pagamento dell'indennità professionale di cui all' Art. 92 c.2 lett. f) CCNL 1998/2001 - Art. 15 c.2 lett. f) CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 – 2005, come rimodulata dal CCNI 2006/2009.
- d) L'importo di **€ 22.225,00** è destinato al pagamento dell'indennità aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli Artt. 92 c.2 lett. d) e 93 CCNL 1998/2001 - Art. 15 c.2 lett. d) e g) CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 – 2005, come rimodulate dagli artt. 4 e 5 del CCNI 2002/2005;
- e) L'importo di **€ 60.962,00** è destinato al pagamento dell'indennità di rischio, pericolo e disagio di cui all'Art. 92 c.2 lett. e) CCNL 1998/2001 – Art. 15 c.2 lett. e) CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 – 2005, come rimodulata dall' Art. 6 del CCNI 2002/2005;

Il totale degli importi di cui ai precedenti punti c), d), ed e) ammonta complessivamente a **€ 234.361,00**.

- f) L'importo di **€ 218.215,49** è destinato al pagamento della retribuzione di risultato secondo i criteri meritocratici previsti dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance e, ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. a), b), è ripartito come di seguito indicato:
  - Premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa: 30% del predetto importo, pari a € 65.464,65;
  - Premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale: 70% del predetto importo, pari a € 152.750,84.



Nel rispetto dei principi di cui all'art.78 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, ai dipendenti che conseguono la valutazione con il punteggio massimo pari a 10, sulla base di quanto definito dal vigente sistema di valutazione della performance, Edizione 7 – Anno 2022, è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore.

Detta maggiorazione di cui all'art.77, comma 2), lettera b) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, è determinata sul valore medio pro-capite del premio attribuito a tutto il personale valutato positivamente.

Le parti convengono che i destinatari di detta maggiorazione non possano superare la quota del 20% del personale soggetto alla valutazione della performance.

Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 20%, si darà precedenza a chi abbia conseguito il punteggio medio di valutazione più elevato calcolato con riferimento agli ultimi tre anni, esclusa l'annualità corrente.

In caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità di servizio in ENAC e maggiore età anagrafica.

La retribuzione di risultato viene erogata in unica soluzione all'esito delle valutazioni espresse nel rispetto di quanto sopra indicato, nonché dopo la validazione della relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

- g) L'importo **€ 10.380,00** è destinato al costo complessivo delle progressioni economiche orizzontali da attribuire a conclusione delle procedure selettive sulla base dei criteri di cui al successivo art. 3 della presente ipotesi di accordo, a copertura sino al 50% del personale avente titolo a partecipare alle selezioni.

Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente.

### Art. 3

Con riferimento alle progressioni economiche orizzontali relative al personale professionista di seconda qualifica con decorrenza del relativo inquadramento nell'anno 2022 si riportano di seguito i criteri di valutazione del personale in possesso dei requisiti contrattualmente previsti per il passaggio al livello economico successivo.

- a) Esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista (performance), con riferimento alla media delle valutazioni nel periodo minimo di permanenza nel livello attuale, escludendo dal calcolo le annualità di assenza dal servizio per motivazioni previste dal CCNL: massimo **40 punti** suddivisi per fasce:
- da 1,8 a 2,4 ovvero da 4,6 a 7,0 punti 20



- da 2,5 a 3,4 ovvero da 7,1 a 9,0 punti 30
- da 3,5 a 4,0 ovvero da 9,1 a 10 punti 40

b) Anzianità di servizio di permanenza maturata nella seconda qualifica professionale al netto dell'anzianità minima contrattualmente prevista per il passaggio nei livelli economici successivi, alla data di pubblicazione del bando massimo **50** punti, così ripartiti:

- 2,5 punti per ogni anno di anzianità o frazione superiore a 6 mesi, per i primi 2 anni;
- 5 punti per ogni anno di anzianità o frazione superiore a 6 mesi, per gli anni che vanno dal 3° al 5° anno;
- 8 punti per ogni anno di anzianità o frazione superiore a 6 mesi, a partire dal 6° anno.

L'anzianità di servizio utile ai fini del riconoscimento del relativo punteggio viene calcolata fino alla data di pubblicazione del bando.

c) Valutazione del curriculum del candidato, **10** punti:

- i. attività professionale per le annualità minime contrattualmente previste di permanenza minima nel livello attualmente ricoperto precedenti alla data di pubblicazione del bando, rappresentata dal candidato in un curriculum, **massimo punti 7**.
- ii. titoli professionali e culturali, coerenti e pertinenti, posseduti alla data del 31/12/2021, **massimo 3 punti**, così assegnati:

laurea triennale: punti 1  
laurea magistrale: punti 2

2a laurea o Master di II° livello o Dottorato di ricerca o  
Abilitazione professionale: punti 3

Roma, 12 dicembre 2022

ENAC

OO.SS.

CISL FP - FIT CISL

FP CGIL

UIL PA



USB PI

FLP-EPNE